



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 335

Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo' essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante puo' utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.

Versione in vigore dal 10 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	IV — Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari parte abrogata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-335-mercato-elettronico-e-uso-degli-strumenti-elettronici/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it